SCHEDA VIGILANZA COLLABORATIVA

CHE COSA È

art. 213, comma 3, lett. h),d.lgs 50/2016

Si tratta di uno strumento di carattere volontario.

- le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità l'attivazione di un'attività di vigilanza collaborativa consistente nella verifica di conformità degli atti di gara alla normativa di settore, nel supporto all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché nel monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- riguarda affidamenti di particolare interesse;
- può essere richiesta anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014.

PER QUALI AFFIDAMENTI?

Regolamento vigilanza collaborativa

- gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
- gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
- gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
- gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.

Come si attiva?

- invio richiesta all'Autorità: l'istanza contiene le motivazioni specifiche della richiesta, nonché le informazioni di dettaglio circa i lavori, i servizi o le forniture, per cui si richiede la vigilanza collaborativa;
- delibera del Consiglio (accoglimento o rigetto in base ai criteri stabiliti dal Regolamento);
- stipula di un protocollo di azione che individua le procedure da verificare; il protocollo ha, di regola, durata annuale.

PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEGLI ATTI

- il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con la stazione appaltante;
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità gli atti da verificare, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, prima della loro formale adozione;
- l'Autorità formula osservazioni, alle quali la stazione appaltante si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione;
- qualora la stazione appaltante non ritenga di aderire alle osservazioni, presenta le proprie motivazioni all'Autorità;
- l'Autorità invia le proprie osservazioni conclusive, e la stazione appaltante può decidere se adeguarsi o, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.

Nota: Se l'Autorità ritiene particolarmente grave il mancato adeguamento della stazione appaltante, può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l'attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.

TIPOLOGIE DI ATTI OGGETTO DI VERIFICA

- determina a contrarre o provvedimento equivalente;
- bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinare di gara;
- capitolato;
- schema di contratto/convenzione;
- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- elenco dei partecipanti alla gara;
- elenco dei nominativi dei subappaltatori;
- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
- provvedimenti di esclusione;
- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione
- contratto o convenzione stipulata;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.

Nota: Si rende noto che è stata pubblicata nel sito Internet dell'Autorità la **Delibera n. 654 del 22 settembre 2021**
A seguito di tali revisioni il Consiglio dell'Autorità può disporre la pubblicazione nel sito web, in forma integrale o sintetica, deg**li atti a firma del Presidente adottati in sede di vigilanza collaborativa ex art. 213, co. 3, lett. h), d.lgs. 50/2016.**